

**REGIONE CAMPANIA**  
**SETTORE TECNICO AMMINISTRATIVO**  
**PROVINCIALE FORESTE**  
**Salerno**

**CAPITOLATO D'ONERI**

Comune di Laviano

Lotto boschivo di una fustaia pura di Faggio denominato “Fontanelle” (particella n. 32 del P.A.F.)

## CAPITOLATO D'ONERI

ai sensi dei seguenti riferimenti legislativi:

- Legge Regione Campania n. 13 del 28 febbraio 1987;
- Legge Regione Campania n. 11 del 7 maggio 1996;
- Legge Regione Campania n. 14 del 24 luglio 2006.

delle condizioni e prescrizioni in base alle quali il Comune di Laviano mette in vendita il materiale legnoso ricavabile dalle piante assegnate al taglio radicate nel lotto boschivo di una fustaia pura di Faggio denominato “*Fontanelle*”, del Piano di Assestamento Forestale 1999-2008 del Comune di Laviano (SA).

### A) CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### *Ente che effettua la vendita*

Il Comune di Laviano (SA) in esecuzione alla delibera n. 128 del 18/10 /2012 adottata dalla Giunta Comunale e resa esecutiva a norma di legge, mette in vendita il materiale legnoso ritraibile dalla p.lla 32 “Fontanelle” del P.A.F. 1999-2008, consistente in una fustaia pura di faggio , come da progetto di taglio allegato, redatto dal Dott. for. Salvatore Giordano in data 13/11/2014 in conformità dell’autorizzazione al taglio rilasciata dal Presidente della Comunità Montana “ Sele - Tanagro” del 04/02/2010 recante prot. n. 1270.

#### Art. 2

##### *Forma di vendita*

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica a termini normali con offerte segrete in aumento ed aggiudicazione definitiva ad unico incanto ai sensi dell’art. 73 lett. C del Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

#### Art. 3

##### *Prezzo e rischi di vendita*

La vendita, avviene **a corpo** (vedi art. 1538 Codice civile), partendo dal prezzo base di **€ 31.400,00** (diconsi euro trentunomilaquattrocento/00). stimato in sede di progetto di taglio.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo ed utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l’allestimento ed il trasporto del legname, nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa, anche di forza maggiore. L’aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione.

#### Art. 4

##### *Materiale posto in vendita*

Il materiale posto in vendita è costituito da 581 piante e/o polloni di diametro preso a 1,30 m dal colletto pari o superiore a 17,5, contrassegnate nei pressi del colletto con l’impronta del martello forestale recante il n° SA 815 e numerazione in tinta rossa dal n° 1 al n° 581 compreso e le 135 piante di diametro inferiore a 17,5, corrispondenti alla massa intercalare contrassegnate da una croce in vernice rossa e contraddistinte dal martello forestale con impronta “O.D.A.F. Sa 815.

I confini del lotto sono racchiusi e distinti con piante recanti a circa 1,30 dal colletto un doppio anello di colore verde recante al centro il numero progressivo anch’esso di colore verde dal n° 1 al N° 48.

Le piante assegnate al taglio aventi diametro pari o superiore a 17,5 cm e quelle inferiori a 17,5 cm (massa intercalare), in termini di consistenza numerica e di specie, sono riportate in tabella:

<b>Raggruppamento per classi diametriche piante di faggio diam. <math>\geq 17,5</math> cm</b>	
<b>Diam. Cm</b>	<b>N. Piante</b>
18	35
20	49
22	37
24	44
26	34
28	33
30	38
32	35
34	26
36	18
38	25
40	29
42	27
44	24
46	19
48	12
50	14
52	8
54	9
56	7
58	8
60	14
62	5
64	5
66	6
70	3
72	2
74	3
76	4
78	1
80	4
82	2
86	1
<b>Tot.</b>	<b>581</b>

<b>RAGGRUPPAMENTO PER CLASSI DIAMETRICHE PIANTE DI FAGGIO DIAM. <math>&lt; 17,5</math> CM</b>	
<b>Classe diam. Cm</b>	<b>Frequenza</b>
10	19
12	30
14	41
16	45
<b>TOT. PIANT</b>	<b>135</b>

#### Art. 5

##### *Metodo di vendita*

La vendita avrà luogo a mezzo di Asta Pubblica ai sensi dell'art. 2 del presente Capitolato nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'Avviso d'Asta ed in base a quanto previsto nell'art. 10 "Vendita del lotto boschivo" Alleg. B della L.R. n. 11/96.

La pubblicità della gara sarà fatta mediante la pubblicazione dell'avviso d'asta su foglio annunci legali, l'affissione del medesimo all'Albo Pretorio del Comune ed invitando alla gara almeno il 30% delle ditte boschive iscritte al relativo Albo Regionale.

Eventuali offerte di ditte non invitate dovranno comunque essere prese in considerazione se presentate nei modi e nei termini prescritti (vedi nota n. 4860 del 25/09/1991 del Servizio Foreste della Regione Campania). Le offerte in bollo dovranno essere consegnate in plichi sigillati a mezzo raccomandata postale, o a mano, presso la Segreteria del Comune. Si procederà alla aggiudicazione anche qualora venisse presentata una sola offerta.

## Art. 6

### *Documenti*

Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono allegare all'offerta:

- 1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come Ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella della gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la Camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

- 2) Un certificato rilasciato dalla U.O.D. SERVIZIO FORESTE NAPOLI della Regione di data non anteriore a mesi tre attestante l'iscrizione della Ditta all'Albo Regionale delle Ditte Boschive.

- 3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario comprovante l'effettuato deposito provvisorio di **€3.140,00** (diconsi euro tremilacentoquaranta/00), pari al 10 % del prezzo di stima posto a base d'asta. Tale deposito servirà a garanzia dell'offerta ed a pagare le spese di aggiudicazione, di contratto, di consegna di martellata, di misurazione, di rilievi e di collaudo, che sono tutte a carico del deliberatario. Se il deposito risultasse esuberante, l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto.

- 4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa nonché del presente Capitolato d'onere in ogni suo articolo.

- 5) La certificazione attestante di essere in regola con la normativa di cui alla Legge n. 726 del 13 settembre 1982 ed alla Legge n. 936 del 23 dicembre 1982.

## Art. 7

### *Incompatibilità*

Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

## Art. 8

### *Esclusione dall'asta*

L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta i concorrenti per i quali ricorrono i motivi di incompatibilità di cui al precedente art. 7 senza che gli esclusi abbiano diritto ad indennizzo di sorta.

## Art. 9

### *Validità degli obblighi assunti dalle parti*

Il deliberatario, dal momento della aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita per valide motivazioni che l'Ente è comunque tenuto a specificare, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'art. 6 senza diritto ad alcun indennizzo di sorta.

## Art. 10

### *Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto*

Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscrivere subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficiale rogante, e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione e del Capitolato d'onori.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

## Art. 11

### *Deposito cauzionale*

Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima l'aggiudicatario dovrà presentare all'Ente cauzione definitiva nei modi e nelle forme di legge a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella misura del **10%** per cento dell'importo del contratto (**L.R. n. 11/96 art. 12 Allegato B**).

## Art. 12

### *Rescissione del contratto per mancata cauzione*

Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 11 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'Impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre per una nuova gara, restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrere alla gara.

## Art. 13

### *Consegna del lotto boschivo*

La consegna del lotto boschivo deve farsi mediante sopralluogo, entro **90 giorni** dalla stipula del relativo contratto. Il Sindaco o il Responsabile del Procedimento può richiedere che alle operazioni di consegna sia presente anche un Funzionario del Settore U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" competente.

La consegna è subordinata all'adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di compravendita e relativo Capitolato tra i quali:

- a) verifica dell'avvenuto pagamento della rata di acquisto del lotto boschivo al comune (la modalità di pagamento della rata di acquisto è indicata dall'art. 14 del presente capitolato d'onori);
- b) accensione del deposito cauzionale pari al 10 % dell'importo del Contratto a cura e spese dell'aggiudicatario;
- c) versamento su apposito conto corrente dell'Ente proprietario di un importo pari al 10 % del prezzo di aggiudicazione, quale deposito per la realizzazione di migliorie del patrimonio boschivo Comunale, giusta applicazione dell'art. 12 dell'allegato B alla Legge Regionale n. 11 del 07/05/1996.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso. Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa non avvenga entro i termini stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente capitolato decorreranno a tutti gli effetti dal novantesimo giorno dall'avvenuta notifica dell'approvazione del contratto anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi quattro mesi senza che l'impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto venduto, l'ente proprietario potrà procedere a norma del precedente articolo 12 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale.

## Art. 14

### *Pagamento del prezzo di aggiudicazione*

L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere dell'Ente stesso nel seguente modo: unica soluzione al momento della stipula del contratto. Qualora trascorsi giorni 10 dall'aggiudicazione e sottoscrizione del contratto, non fosse stata erogata la somma di aggiudicazione da

parte della ditta aggiudicataria, l'ente potrà dar luogo all'aggiudicazione alla ditta successiva, senza nulla dover alla ditta inadempiente.

#### Art. 15

##### *Giorno di inizio dei lavori*

L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Settore U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" di Salerno e al Comando Stazione Forestale competente per territorio il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco.

#### Art. 16

##### *Termine del taglio*

Il taglio delle piante dovrà essere terminato entro **24 mesi** dalla data di consegna e lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro due mesi dalla data stessa salvo eventuali proroghe concesse a termine dell'art. 17 e salvo diverse indicazioni sulle modalità del taglio riportate nella valutazione di incidenza trattandosi di area SIC.

Il legname e la legna non tagliati e i prodotti non sgomberati entro i termini suindicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

#### Art. 17

##### *Proroghe*

La proroga dei termini stabiliti dall'art. 16 per il taglio e lo sgombero dei prodotti dovrà essere chiesta al Sindaco del Comune proprietario almeno un mese prima dello scadere dei termini stessi. Questi ha la facoltà di concederla per un tempo correlato alla parte del lotto boschivo ancora da utilizzare e pertanto acquisirà le notizie necessarie ed il parere dello Settore U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Salerno". La concessione di eventuale proroga è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del prezzo di aggiudicazione. La proroga comporterà la corresponsione all'Ente di un indennizzo da valutarsi dal Collaudatore in sede di collaudo.

#### Art. 18

##### *Divieto di subappalti*

L'aggiudicatario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, gli obblighi ed i diritti relativi al presente contratto. L'inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

#### Art. 19

##### *Rispetto delle leggi forestali*

L'aggiudicatario, in fase di utilizzazione del lotto boschivo, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato, sia delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore e delle eventuali prescrizioni dettate dalla Direzione lavori.

#### Art. 20

##### *Rilevamento danni*

Durante l'utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, i delegati degli uffici preposti giurisdizionalmente al controllo U.O.D." Servizio Territoriale Provinciale Salerno" procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dell'aggiudicatario, al rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco. I rilievi saranno eseguiti da personale qualificato che procederà a trascrivere in apposito piedilista allegato al verbale di sopralluogo tutte le piante danneggiate ed a contrassegnarle con numerazione progressiva in vernice indelebile, di colore diverso dal rosso e dal verde, da eseguire su apposita tacca al ceppo, nonché ad apporre idonea picchettazione atta ad identificare l'area oggetto di controllo. Il predetto verbale sarà sottoscritto da tutti i convenuti. Tutti i verbali saranno sottoposti al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del Collaudatore.

Qualora nel corso del controllo si riscontrino infrazioni di carattere penale, del fatto sarà resa edotta la Magistratura competente per territorio. Nel caso in cui si rilevino infrazioni per le quali è prevista la sola Sanzione Amministrativa ed il personale del Comando Stazione Forestale competente per territorio non ha partecipato alle operazioni di controllo, copia del verbale di riscontro sarà trasmessa al predetto Comando Stazione, per l'irrogazione e notifica ai contravventori della Sanzione Amministrativa pecuniaria.

## Art. 21

### *Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali*

E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri all'interno del lotto boschivo.

## Art. 22

### *Modalità del taglio*

Il taglio delle piante deve essere eseguito a regola d'arte. Per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica il taglio deve essere effettuato con strumenti ben taglienti. La superficie di taglio deve essere lasciata liscia, inclinata e convessa (a "schiena d'asino" od a "chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattersi dietro assenso dell'Amministrazione, dovranno essere recisi a regola d'arte. Comunque per le piante martellate, il taglio dovrà aver luogo al di sopra della impronta del martello forestale.

## Art. 23

### *Penalità*

L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili il numero e l'impronta del martello forestale impressi sulla specchiatura praticata alla base della pianta. Sulla sezione del ceppo dovrà essere trascritto il numero che porta la pianta martellata in colore indelebile.

Per le sottoindicate infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le seguenti penalità:

- 1) € 10,00 per ogni impronta cancellata o resa illeggibile;
- 2) € 10,00 per mancata trascrizione del numero sullo specchio della ceppaia;
- 3) € 10,00 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti prescrizioni di massima e le norme del presente Capitolato;
- 4) € 10,00 per mancato taglio o ricappamento totale o parziale dei frutici spinosi, ceppaie danneggiate, monconi, per ogni area di superficie;
- 5) € 10,00 per ogni moncone non tagliato;
- 6) € 10,00 per ogni ceppaia recisa nel caso di esecuzione del taglio durante il periodo di divieto.

## Art. 24

### *Penalità per danneggiamento alle piante sottocavallo*

Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti. Per ogni pianta non martellata o comunque non assegnata al taglio che venga stroncata o danneggiata dall'aggiudicatario o dai suoi operai in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario, un indennizzo da calcolarsi nel modo seguente:

- a) Per un numero di piante inferiore o pari al dieci per cento del numero di piante costituenti il lotto boschivo, l'aggiudicatario pagherà il valore di macchiatico delle medesime, da determinarsi sulla base del prezzo di aggiudicazione, maggiorato del 15 per cento (art. 13 Allegato B).
- b) Per le piante eccedenti il suddetto dieci per cento l'aggiudicatario, pagherà il valore di macchiatico delle medesime, calcolato come sopra, maggiorato di quattro volte.

Le piante rientranti nel 10% saranno desunte dai verbali di verifica redatti dagli Agenti Forestali.

La determinazione dell'indennizzo verrà effettuata dal Collaudatore in sede di collaudo.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno.

## Art. 25

### *Sospensione del taglio*

Il Settore U.O.D “Servizio Territoriale Provinciale Salerno”, previo avviso all’Amministrazione dell’Ente si riserva la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’aggiudicatario, il taglio e anche lo smacchio, qualora, malgrado gli avvertimenti e le prescrizioni fornite per garantire il rispetto del Capitolato e l’osservanza delle leggi vigenti, questi persista in un’utilizzazione boschiva non conforme alle norme contrattuali ed alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora da tali inosservanze dovessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere disposta verbalmente sia dal personale del Corpo Forestale dello Stato che dai funzionari del Settore U.O.D “Servizio Territoriale Provinciale Salerno”, fatta salva la facoltà dell’Ente di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come sancito dal precedente art. 13.

In ogni caso l’utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando l’aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria dell’ispettorato predetto salvo la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

## Art. 26

### *Ripulitura della tagliata*

L’Aggiudicatario, in merito alla ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l’aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito in merito dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti, oltre a considerare che è vietata la bruciatura dei residui della lavorazione, per cui si prevede la cippatura della ramaglia di diametro superiore ai 2 centimetri, secondo quanto previsto dal *Comma IV* dell’Alleg. C “*Linee di indirizzo per l’applicazione della L.R. n. 14 del 24 luglio 2006*”. La cippatura dovrà essere praticata in corrispondenza delle aree preposte per il concentramento dei materiali di risulta (per la lavorazione o la riduzione in cippato), evidenziate nella cartografia allegata al progetto di taglio.

## Art. 27

### *Obblighi dell’aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere*

L’aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente ;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc. danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco durante il taglio ed il trasporto del legname;
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l’Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall’utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc.

## Art. 28

### *Capanni e manufatti*

L’aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanni ed altri manufatti, senza espressa autorizzazione dell’Ente. L’autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell’ U.O.D “Servizio Territoriale Provinciale Salerno”, competente che provvederà, altresì, a designare il luogo ove potranno eseguirsi tali ripari temporanei per mezzo di legname di esclusiva proprietà dell’aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle entro il termine stabilito con l’art. 16 del presente Capitolato d’oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell’Ente, il quale potrà addebitare le spese di smantellamento alla ditta aggiudicataria con rivalsa sulla cauzione.

## Art. 29

### *Carbonizzazione - penalità*

La carbonizzazione nel bosco è permessa con le modalità stabilite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti. Essa si farà, di norma, nelle aie carbonili preesistenti. Per ogni aia carbonile aperta senza autorizzazione ed assegno, l’aggiudicatario pagherà una penale da € 50,00 a € 500,00.

### Art. 30

#### *Strade di esbosco*

Il trasporto dei prodotti si farà per le vie esistenti che, all'occorrenza saranno indicate dagli Agenti Forestali competenti per il territorio. Quando l'autorizzazione al taglio rilasciata dall'ente delegato ed il progetto di taglio prevedano la costruzione di una pista di esbosco "Ex novo", dovrà rispettarsi il tracciato ivi indicato ed attenersi alle modalità costruttive prescritte. Qualora, nel corso delle utilizzazioni, si ravvisi la necessità di realizzare stradelli di servizio per il solo avvicinamento ed il concentramento del materiale sui piazzali di carico, l'aggiudicatario potrà farne istanza all' U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Salerno", di competenza che potrà procedere al richiesto assegno, previo nulla-osta dell'Ente proprietario (art. 15 - Alleg. B della L.R. n. 11/96).

### Art. 31

#### *Penalità per aperture o ampliamento di vie*

Per ogni decametro di via aperta o ampliata senza autorizzazione ed assegno, l'aggiudicatario pagherà una penale da € 50,00 a € 500,00.

### Art. 32

#### *Collaudo*

Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente e all' U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Salerno", in tal caso la chiusura prende data dall'arrivo di tale comunicazione all' U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Salerno". Il collaudo sarà eseguito per conto dell'Ente appaltante, da un Funzionario dell' U.O.D "Servizio Territoriale Provinciale Salerno", della Regione Campania entro mesi sei dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata. L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare; in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza.

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art.6.

### Art. 33

#### *Disponibilità della cauzione*

L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senz'altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addebiti contestati all'aggiudicatario.

### Art. 34

#### *Interessi sulle penalità e indennizzi*

Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art. 23. In caso di ritardo l'aggiudicatario dovrà versare gli interessi legali, salva ogni azione dell'Ente.

### Art. 35

#### *Assicurazione operai*

L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e verso terzi, dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni sia il completo risarcimento di essi.

Egli è obbligato a provvedere a termine di legge a tutte le assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato, in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

#### Art. 36

##### *Passaggio in fondi di altri proprietari*

L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

#### Art. 37

##### *Responsabilità dell'aggiudicatario*

L'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto, esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

#### Art. 38

##### *Svincolo deposito cauzionale*

Avvenuto il collaudo, il lotto boschivo si intende riconsegnato all'Ente proprietario: il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'Autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi, per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo, sempre, il disposto degli articoli n. 34 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

#### Art. 39

##### *Infrazioni non contemplate*

La valutazione dei danni derivanti dalle infrazioni alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal Collaudatore.

#### Art. 40

##### *Richiamo alla Contabilità Generale dello Stato*

Per quanto non disposto dal presente Capitolato si applicheranno le norme della Legge 18 novembre 1923, n. 2440 e del Regolamento 23 maggio 1924, n. 827.

#### Art. 41

##### *Conoscenza del Capitolato da parte dell'aggiudicatario*

L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente articolo n. 6 è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno, e da lui firmata in calce:

- agli effetti tutti dell'art. 1341 codice civile il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso visione e cognizione dei precedenti artt. 2, da 7 a 12, da 14 a 16, 18, da 21 a 26, da 28 a 32, 35 e 36 del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente.

## **B) CONDIZIONI SPECIALI**

#### Art. 42

##### *L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio*

Il materiale legnoso da riservarsi dal taglio e da qualsiasi danneggiamento è costituito da tutte le piante così di seguito elencate:

- tutte le piante di confine contrassegnate con doppio anello in tinta verde e numerate progressivamente da n.1 al n. 48;
- tutte le piante prive di qualsiasi contrassegno convenzionale.

Art. 43

*Prelievo delle somme per spese generali*

Dal deposito provvisorio di cui all'art. 6 del presente Capitolato l'Ente proprietario preleverà le somme occorrenti per la liquidazione delle indennità di missione e delle spese al personale dell' U.O.D. "Servizio Territoriale Provinciale Salerno" impegnato nelle operazioni di verifica preliminare, per la liquidazione dell'onorario del tecnico incaricato che si è occupato delle operazioni di martellata, dei rilievi e della redazione del progetto di taglio, nonché quanto compete al collaudatore.

Art. 44

*Sgombero del frascame residuo della lavorazione*

Per ogni ara o sua frazione di superficie della tagliata non sgomberata dal frascame l'aggiudicatario, oltre a quanto previsto dall'art. 26 del presente Capitolato, è tenuto al pagamento di una penalità di € 100,00 (euro cento/00) per ara salvo quanto disposto dall'allegato C, art. 11 L.R. n°11/96.

L'importo verrà determinato dal collaudatore in sede di collaudo e la somma sarà versata all'Ente proprietario che è tenuto ad impiegarla (entro sei mesi dall'avvenuto versamento) per lo sgombero del frascame della tagliata collaudata ad esclusione di quello di diametro inferiore ai 2 cm.

Art. 45

*Obblighi inerenti la sicurezza*

L'aggiudicatario, per l'utilizzazione boschiva è obbligato ad applicare le prescrizioni previste nel Piano Operativo di Sicurezza e fa salvo l'Ente proprietario da ogni responsabilità a riguardo.

Art. 46

*Approvazione degli articoli aggiuntivi*

Si approvano gli articoli aggiunti dal n. 42 al n. 45 compreso e le correzioni agli articoli del presente Capitolato d'oneri.

Art. 47

*Approvazione di eventuali aggiunte e/o correzioni*

Si approvano le aggiunte degli articoli e le correzioni degli articoli come segue:

Per l'Ente venditore

L'Aggiudicatario

Il Responsabile dell'Area Tecnica

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **ASSEVERAZIONE**

Il sottoscritto Dott. For. Giordano Salvatore, nato a Salerno (SA) il 30/12/1978 e residente a Palomonte (SA) in via San Miele, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Salerno al n.815 in qualità di tecnico incaricato per la redazione del progetto di martellata della particella n. 32 "Fontanelle", committente Comune di Laviano (SA)

### **ASSEVERA**

Che il progetto medesimo, cui la presente asseverazione è allegata, è stato elaborato nel rispetto della L.R. n.11/96 e successive modifiche ed integrazioni, ed è composto dai seguenti elaborati:

1. Atti amministrativi;
2. Relazione tecnica;
3. Piedilista di martellata;
4. Raggruppamento per classi di diametro;
5. Rilievi ipso-dendrometrici;
6. Analisi dei prezzi;
7. Valutazione analitica;
8. Verbale di stima;
9. Corografia e cartografia;
10. Capitolato d'onori.

Palomonte, li 14/07/2016

IL TECNICO INCARICATO

---

Dott. For. Salvatore Giordano